

N. 01329/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01238/2012 REG.RIC.
N. 01823/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1238 del 2012, proposto da:
Riccardo Mattarucco, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maturi,
con domicilio eletto presso Michele Maturi in Venezia, Cannaregio
3604/A;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv.
Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, domiciliata in Venezia, S. Marco,
4091; Regione Veneto;

sul ricorso numero di registro generale 1823 del 2012, proposto da:
Riccardo Mattarucco, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Maturi,
con domicilio eletto presso Michele Maturi in Venezia, Cannaregio
3604/A;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Maurizio Ballarin, Antonio Iannotta, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091; Regione Veneto;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 1238 del 2012:

del provvedimento di accertamento compatibilit  paesaggistica – diniego parziale p.g. 1999441 del 10.5.2012.

quanto al ricorso n. 1823 del 2012:

dei provvedimenti 13/9/2012 prot. gen. n. 381482 e 6/11/2012 prot. gen. n. 467061 del Dirigente della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del Comune di Venezia e in particolare dei pareri della Commissione per la Salvaguardia di Venezia n. 09/09 del 12/5/2009 con voto 17/5768 e n. 06/2011 del 29/3/2011 con voto n. 50/8690, mai comunicati al ricorrente, di rigetto parziale istanza di sanatoria.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia e di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2013 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Espone il ricorrente, Mattarrucco Riccardo, erede di Mattarrucco Antonio, che il padre aveva presentato in data 22.1.2009 un'istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica per una serie di lavori, qualificabili come di manutenzione ordinaria e straordinaria, già eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica, su un immobile di proprietà, sito in Venezia, Cannaregio n. 4806.

Con un primo parere, la Commissione di Salvaguardia, cui erano stati trasmessi gli atti da parte dell'amministrazione comunale, si era espressa in termini favorevoli fatta eccezione degli oscuri in ferro e degli infissi realizzati ad anta unica, anziché ad anta doppia, in quanto risultavano impiegate metodologie e utilizzati materiali non compatibili con il sito tutelato.

Nonostante le osservazioni presentate dal tecnico di fiducia, l'amministrazione, visto il parere nuovamente espresso dalla Commissione di Salvaguardia, confermativo del precedente, si esprimeva con il provvedimento della Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia del 10.5.2012, disponendo l'accertamento di compatibilità paesaggistica delle opere realizzate sull'immobile, fatta eccezione per gli infissi ad anta unica (gli oscuri in ferro erano stati sostituiti spontaneamente con altri in legno).

Con ricorso rubricato al n.r.g. 1238/2012, tale provvedimento è stato impugnato dal signor Mattarrucco, per la parte in cui, appunto, non ha consentito l'accertamento di compatibilità paesaggistica degli infissi ad anta unica, svolgendo un unico motivo di censura, con il quale è stato dedotto il vizio di difetto di motivazione e la violazione dell'art. 149,

lettera a) del D.lgs. n. 42/2004, nonché l'illogicità manifesta ed il travisamento dei fatti

Parte ricorrente ha così denunciato l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto l'amministrazione, per un verso, non ha considerato la non assoggettabilità dell'intervento (per la parte contestata) all'accertamento di compatibilità paesaggistica, essendo la fattispecie riconducibile all'ipotesi di esenzione di cui alla lettera a) dell'art. 149 del D.lgs. 42/04, per altro verso, non ha adeguatamente motivato la ragione per la quale l'uso dell'anta unica si pone in contrasto con il vincolo esistente sull'immobile ed il contesto nel quale lo stesso è inserito, tenuto conto anche della realtà esistente e dell'impiego di analoga tipologia di anta anche per edifici circostanti.

Da qui anche il denunciato difetto di istruttoria, non avendo l'amministrazione valutato in concreto la situazione di fatto, né avendo considerato il reale impatto visivo derivante dall'uso dell'anta unica fissa, essendosi limitata a rilevare il solo carattere "non tradizionale" dell'installazione operata.

Per quanto, poi, riguarda il procedimento parimenti avviato dal ricorrente in data 5 settembre 2009, al fine di conseguire per i medesimi interventi la sanatoria sotto il profilo edilizio, anche in questo caso la richiesta di sanatoria veniva parzialmente accolta, ancora una volta restando esclusa l'installazione degli infissi ad anta unica.

Conseguentemente il ricorrente ha proposto il secondo dei ricorsi indicati in epigrafe, rubricato al n.r.g. 1823/2012, con il quale, riprendendo sostanzialmente le medesime doglianze già svolte in occasione del primo gravame, ha chiesto l'annullamento in parte qua del

diniego di sanatoria nonché della successiva ordinanza del 7.11.2012, con la quale veniva imposta la sostituzione degli infissi ad anta unica con altri a doppia anta.

L'amministrazione comunale intimata, costituitasi in entrambi i giudizi proposti, ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i gravami, ribadendo la legittimità dei provvedimenti impugnati, per la parte contestata, sottolineando altresì, per quanto riguarda il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, che il parere espresso dalla Commissione di Salvaguardia ha carattere eminentemente tecnico, come tale non sindacabile e quindi non sostituibile da parte dell'autorità procedente.

All'udienza del 13 novembre 2013 entrambi i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione.

DIRITTO

Preliminarmente si dispone la riunione dei due ricorsi indicati in epigrafe, stante la loro evidente connessione soggettiva ed oggettiva, che giustifica la trattazione congiunta.

Ritiene il Collegio che entrambi i ricorsi siano fondati e quindi meritevoli di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Sussistono, invero, i denunciati vizi di difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto sia il provvedimento che ha denegato in parte qua - e specificatamente per quanto riguarda il posizionamento di infissi ad anta unica - sulla base del parere sfavorevole della Commissione di Salvaguardia, l'accertamento di compatibilità paesaggistica, sia il provvedimento che denegato, entro gli stessi limiti, la sanatoria edilizia

dei medesimi interventi, non risultano supportati da adeguata motivazione circa le ragioni della ritenuta incompatibilità dell'intervento eseguito dal ricorrente sull'immobile di proprietà e del contrasto con i valori dell'ambito soggetto a tutela.

La locuzione utilizzata, secondo la quale gli infissi ad anta unica "...per uso di materiali e tipologie non tradizionali" non sarebbero compatibili col vincolo di tutela paesaggistica e determinerebbero un'alterazione non ammissibile del sito tutelato, risulta infatti del tutto generica ed apodittica, non esternando le ragioni del contrasto rilevato e soprattutto i motivi per i quali l'utilizzo della diversa tipologia degli infissi ad anta unica sia di per sé contraria alla tradizione .

Ciò a maggior ragione dovendosi tenere conto della realtà dei luoghi, così come peraltro rappresentata dallo stesso istante in occasione della formulazione delle proprie osservazioni, il quale ha documentato come in moltissimi edifici storici di Venezia, non certo di minor pregio di quello di proprietà, sia stato comunque consentito l'utilizzo di finestre ad anta unica.

Sebbene sia vero che l'eventuale irregolarità non sanzionate e presenti, quindi illegittimamente, in altri immobili non possa legittimare ulteriori interventi in contrasto col valore tutelato, è tuttavia indubbio che, proprio per la situazione di fatto, risultava necessario esplicitare con maggior cura le ragioni dell'insanabilità degli interventi eseguiti.

Nessun riferimento è stato invero espresso nei provvedimenti impugnati a normative che in qualche modo potessero avallare la ritenuta incompatibilità (invero, il riferimento all'art. 5 delle n.t.a VPRG Città Antica riguardava le altre opere eseguite dal ricorrente), per cui il

generico riferimento a tipologie di materiali e a tecniche costruttive tradizionali si esaurisce in una affermazione di principio e quindi carente di supporto motivazionale.

Ritenuta quindi la fondatezza dei motivi così dedotti, assorbita ogni ulteriore censura, entrambi i ricorsi sono meritevoli di accoglimento, con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, con riferimento ad entrambi i ricorsi, nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti in epigrafe, li accoglie e per l'effetto annulla gli atti impugnati.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese di lite liquidandole, complessivamente per entrambi i ricorsi, in € 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri ed accessori.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente FF, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

Nicola Fenicia, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)